

Codice A1403A

D.D. 23 marzo 2016, n. 166

**POLICLINICO DI MONZA SPA: parere di compatibilita', ai sensi della DGR n. 32-29522 del 1^ marzo 2000, sull'istanza per la riconversione di 10 posti letto di RRF III livello (cod. 75) autorizzati e accreditati in 10 posti letto autorizzati di RRF I livello (cod. 56) del Presidio Clinica Salus Alessandria in Via Trotti n. 21 ad Alessandria.**

Premesso che con D.G.R. n. 9-9056 del 1° luglio 2008 si è preso atto dell'intervenuta fusione per incorporazione della società "Istituto Clinico Salus s.r.l." proprietaria della Casa di Cura "Clinica Salus Alessandria" sita in Alessandria, V. Trotti n. 21 da parte della società "Policlinico di Monza – Casa di Cura privata S.p.A." con sede in Milano, riconoscendo in capo alla società "Policlinico di Monza – Casa di Cura privata S.p.A." l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie presso la Casa di Cura "Clinica Salus Alessandria" così come autorizzate in capo all'Istituto Clinico Salus s.r.l. con D.G.R. n. 68-3504 del 24 luglio 2006, nonché l'accreditamento delle attività di cui alla D.G.R. n. 77-14704 del 31 gennaio 2005 e alla D.G.R. n. 67-14501 del 29 dicembre 2004.

Vista l'istanza avanzata dal legale rappresentante del Policlinico di Monza S.p.A. per il Presidio Clinica SALUS Alessandria per la riconversione di 10 posti letto di RRF III Livello (cod. 75) autorizzati e accreditati in 10 posti letto autorizzati di RRF 1° livello (cod. 56) nella sede di Via Trotti n. 21 ad Alessandria, nell'ambito della richiesta di fusione di cui all'istanza del 18 novembre 2015 tra la Clinica Nuova Casa di Cura Città di Alessandria e la Clinica Salus.

La Direzione Sanità, con nota prot. 22756/A1403A del 02 dicembre 2015 ha provveduto ad acquisire, ai sensi della D.G.R. n. 32-29522 del 1° marzo 2000, di recepimento del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., il parere dell' ASL AL, territorialmente competente, relativamente all'istanza.

Con la nota prot. 0002601 del 14 gennaio 2016 l'ASL AL ha trasmesso il proprio parere favorevole supportato dall'analisi effettuata dal Responsabile del Distretto di Alessandria con riferimento al fabbisogno aziendale ed all'offerta attualmente garantita sul territorio in termini di riabilitazione.

Tenuto conto di quanto fin qui esplicitato, condividendo altresì le conclusioni dell'Azienda sanitaria locale di Alessandria, si ritiene che non sussistano incompatibilità con la programmazione sanitaria regionale in relazione alla richiesta di riconversione di n. 10 posti letto di RRF III livello (cod. 75) autorizzati e accreditati in n. 10 posti letto autorizzati di RRF 1° livello (cod. 56) nella sede di Via Trotti n. 21 ad Alessandria nell'ambito più ampio del processo di fusione tra la Clinica Nuova Città di Alessandria e l'Istituto Clinico Salus.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta del legale rappresentante della società "Policlinico di Monza S.p.A." per il Presidio Clinica SALUS Alessandria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
vista la D.G.R. n. 32-29522 del 1° marzo 2000;  
vista la D.G.R. n. 67-14501 del 29 dicembre 2004;

vista la D.G.R. n. 77-14704 del 31 gennaio 2005;  
vista la D.G.R. n. 68-3504 del 24 luglio 2006;  
vista la D.G.R. n. 9-9056 del 1° luglio 2008;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008.

*determina*

- di esprimere *parere favorevole* rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta, avanzata dal legale rappresentante della Società “Policlinico di Monza S.p.A.” per il Presidio Clinica SALUS Alessandria, di riconversione di 10 posti letto di RRF III Livello (cod. 75) autorizzati e accreditati in 10 posti letto autorizzati di RRF 1° livello (cod. 56) nella sede di Via Trotti n. 21 ad Alessandria, nell’ambito della richiesta di fusione tra la Clinica Nuova Casa di Cura Città di Alessandria e la Clinica Salus.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’